

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3959

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUZZI, CERVONE, BARDOTTI, BORGHI, PISONI

Presentata il 23 luglio 1975

**Riconoscimento del servizio effettivamente prestato nelle
carriere di provenienza per l'inquadramento nella car-
riera degli ispettori tecnici periferici del Ministero della
pubblica istruzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto l'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (legge di delega per l'emanazione di nuove norme di stato giuridico del personale della scuola) prevede il riordinamento della disciplina del riconoscimento del servizio per il personale docente, direttivo e ispettivo.

Il decreto delegato 31 maggio 1974, n. 417, fra le norme per il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (articoli 81, 82, 83, 84, 85 e 86) ha ommesso ogni riferimento al personale ispettivo disattendendo quanto chiaramente previsto all'articolo 14 della legge di delega sopra citata.

Da tale omissione deriva una evidente sperequazione economica ai danni degli ispettori tecnici periferici sino ad annullare

ogni vantaggio derivante dall'accesso alla carriera ispettiva soprattutto per chi vi accede, superando le prescritte prove di concorso, dalla carriera direttiva (presidi e direttori didattici).

Si ha comunque un generale fenomeno di appiattimento retributivo che riguarda anche i docenti che alla funzione ispettiva accedono direttamente per concorso come previsto dal nuovo ordinamento; e si ha, in modo più grave, una reale sperequazione per gli ispettori scolastici della scuola elementare diventati ispettori tecnici periferici in virtù del decreto n. 417 e per quelli che alla nuova funzione accederanno, previo concorso, dalla carriera direttiva.

Quanto sopra osservato risulta chiaramente dai due prospetti che seguono:

1. — *Inquadramento al 1° luglio 1977 dei direttori didattici con diversa anzianità di d'ispettore scolastico*

DATA DELLA NOMINA A DIRETTORE DIDATTICO	SERVIZIO MAGISTRALE		Servizio di direttore didattico diminuito di 4 anni per permanenza nel primo parametro	Maggiorazioni di anzianità (legge numero 336 del 1970) Triennio di ottimo, ecc. ecc.	Totale anni anzianità utile nel secondo parametro
	pre-ruolo (legge numero 576 del 1970)	di ruolo (decreto del Presidente della Repubblica numero 417 del 1974) ridotta a 1/3			
1° ottobre 1942 (1)	1	3	29	3	36
1° dicembre 1955 (2)	2	6	18	4	30
1° aprile 1959 (3)	—	7	14	3	24

(1) Il direttore didattico del primo esempio perderà annualmente: lire 965.625 se nominato ispettore il 1° novembre 1974.

(2) Il direttore didattico del secondo esempio perderà annualmente: lire 628.125 se nominato ispettore il 1° novembre 1974.

(3) Il direttore didattico del terzo esempio perderà annualmente: lire 322.500 se nominato ispettore il 1° novembre 1974.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

servizio e trattamento economico loro spettante se promossi alla qualifica superiore (ora tecnico).

Scatti nel secondo parametro e punti parametrici corrispondenti	Trattamento economico complessivo tradotto in punti parametrici	TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI STESSI SE PROMOSSI ALLA QUALIFICA SUPERIORE DI ISPETTORE SCOLASTICO DAL		
		1° febbraio 1970	1° novembre 1972	1° novembre 1974
scatti 18 punti parametrici: 243,75	530 + 243,75= 773,75	Scatti 3 7,50% di 600+600= 645	Scatti 2 5% di 600+600= 630	Scatti 1 2,50% di 600+600= 615
scatti 15 punti parametrici: 198,75	530 + 198,75= 728,75	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
scatti 12 punti parametrici: 158	530 + 158 = 688	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
1° febbraio 1970, lire 1.078.125 se nominato ispettore il 1° novembre 1972, lire 1.190.625 se nominato ispettore il 1° febbraio 1970, lire 740.625 se nominato ispettore il 1° novembre 1972, lire 853.125 se nominato ispettore 1° febbraio 1970, lire 435.000 se nominato ispettore il 1° novembre 1972, lire 547.500 se nominato ispettore il				

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — *Prospetto illustrativo del trattamento economico spettante a un direttore didattico con varia anzianità di servizio all'atto del passaggio alla qualifica di ispettore tecnico.*

ANNI DI SERVIZIO COME DIRETTORE DIDATTICO	Posizione nella carriera come direttore didattico	Parametro at- tribuito nella nuova qualifica	Punti param- etrici attribuiti <i>ad personam</i>	Prossimo aumento	Anni necessari per assorbire l'assegno <i>ad personam</i>	Nuova posizio- ne paramet- rica come ispet- tore tecnico	Posizione pa- rametrica che avrebbe rag- giunto nella carriera come direttore didattico	Differenza in punti parametrici
10 anni	601,25	600	1,25	12° anno	—	615	615,50	1,50
12 anni	615,50	600	15,50	16° anno	4 anni	630	644	14
14 anni	629,75	600	29,75	20° anno	6 anni	645	672,50	27,5
16 anni	644	600	44	22° anno	6 anni	645	686,75	41,75
18 anni	658,25	600	58,25	26° anno	8 anni	660	715,25	55,25
20 anni	672,50	600	72,50	30° anno	10 anni	675	743,75	68,75
22 anni	686,75	600	86,75	34° anno	12 anni	690	772,25	82,25
24 anni	701	600	101	40° anno	16 anni	720	815	95
26 anni	715,25	—	—	—	—	—	—	—
28 anni	729,50	—	—	—	—	—	—	—
30 anni	743,75	—	—	—	—	—	—	—
32 anni	758	—	—	—	—	—	—	—
34 anni	772,25	—	—	—	—	—	—	—

Nota. — Il direttore didattico è al parametro 530. L'aumento biennale del 2,50 per cento è pari a punti 14,25. Un direttore didattico che sia al parametro 530 godendo (mediamente) di due aumenti per la valutazione di 1/3 del servizio come maestro e del triennio di ottimo raggiunge il parametro 601,25 al 10° anno. Infatti al 5° anno passa al 530 con due aumenti (14,25 × 2) cioè al 558,5. Dopo tre anni con ottimo raggiunge il 587 e dopo un altro biennio (10 anni) il 601,25.

Mentre la tabella 1 dimostra la sperequazione a cui si intende ovviare, la tabella 2 dimostra come sia sostanzialmente ingiusto provvedere riconoscendo come assegno *ad personam*, riassorbibile con successivi scatti biennali, la differenza in più tra la retribuzione nella qualifica di provenienza e la nuova.

Al di là delle ragioni di giustizia retributiva merita inoltre di essere considerato come si determini, quale conseguenza diretta del mancato riconoscimento dei servizi nelle precedenti carriere, una svalutazione della funzione ispettiva quando il legislatore ha invece inteso darne, in un contesto istituzionale diverso, una più specifica definizione nel senso della professionalità e con attribuzioni di rilevante importanza per il rinnovamento culturale e didattico della nostra scuola.

Deve inoltre essere rilevato che per mantenere alla funzione ispettiva una carriera che offra incentivi anche per chi ad essa voglia accedere dalla carriera direttiva, è necessario differenziare, come si fa nella proposta di legge, la misura del riconosci-

mento del servizio prestato come direttore didattico o preside rispetto a quello svolto come insegnante.

Ciò è necessario se si vuole assicurare che alla carriera ispettiva accedano anche i direttori didattici e i presidi, oltre che i docenti, per i quali ultimi è evidente come l'incentivo economico sia assicurato dal notevole vantaggio in punti parametrici che la carriera ispettiva comunque comporta rispetto a quella docente.

I proponenti, nel confidare che la loro proposta di legge, per le motivazioni che l'hanno ispirata, trovi il consenso dell'Assemblea, non possono non rilevare come la stessa commissione costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 477, abbia espresso ripetutamente il suo parere favorevole sia nel senso che la normativa per il riconoscimento dei servizi ai fini delle carriere dovesse essere riferita a tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, sia nel senso che si ovviasse, con legge ordinaria, alla incomprensibile omissione contenuta nel decreto delegato n. 417.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale ispettivo di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, n. 417, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, soltanto il servizio effettivamente prestato nelle carriere di provenienza nella misura intera per il servizio nei ruoli direttivi e di un terzo per quello nei ruoli di insegnante.

Anche al predetto personale, per quanto non previsto dal precedente comma, si applicano le norme in materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 417.